

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. N. 36/2023 e s.m.i., PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A LOTTO UNICO DI N. 1 ANTENNA OMNIDIREZIONALE
DA DESTINARE ALLA STRUTTURA SEMPLICE RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

Capitolato Speciale d'Appalto

INDICE

ART. 1	Oggetto dell'appalto
ART. 2	Valore dell'appalto
ART. 3	Caratteristiche tecniche della fornitura
ART. 4	Prestazioni comprese nella fornitura
ART. 5	Trasporto, consegna e verifica di conformità
ART. 6	Garanzia manutenzione full risk
ART. 7	Requisiti di sicurezza e certificazioni di qualità
ART. 8	Garanzie per la partecipazione alla procedura
ART. 9	Fatturazione e pagamenti
ART. 10	Contestazioni, inadempimenti, penalità
ART. 11	Risoluzione del contratto
ART. 12	Recesso
ART. 13	Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
ART. 14	Foro competente - controversie
ART. 15	Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 16	Trasparenza - Anticorruzione

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a lotto unico di *n. 1 antenna omnidirezionale da destinare alla Struttura semplice Radiazioni non Ionizzanti*

ART.2 – VALORE DELL'APPALTO

ANTENNA PER LA MISURA DEL CAMPO ELETTRICO A RADIOFREQUENZA FINO A 6GHZ CON CERTIFICATO DI TARATURA ACCREDIA O EQUIVALENTE DESTINAZIONE STRUTTURA SEMPLICE RADIAZIONI NON IONIZZANTI	
Fornitura	Importo
importo a corpo e soggetto a ribasso d'asta	12.000,00 €
costi interferenti non soggetti a ribasso	0,00 €
Iva 22%	2.640,00 €
TOTALE IVA INCLUSA	EURO 14.640,00

Importo a base di gara, esclusa IVA	€ 12.000,00 €
--	----------------------

ART.3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La tipologia della fornitura e le caratteristiche tecniche minime irrinunciabili sono descritte di seguito e dovranno essere garantite dal concorrente pena esclusione. Si precisa che tutte le caratteristiche minime illustrate in ciascuna delle seguenti descrizioni tecniche si intendono accettate dall'offerente e vincolanti in caso di aggiudicazione.

Le apparecchiature fornite, inoltre, dovranno essere nuove e non ricondizionate, costituite utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutta la strumentazione fornita dovrà essere corredata da:

- **certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore**
- **Supporto, possibilmente dielettrico, per montaggio su treppiede**

Tutta la fornitura compresa l'installazione deve essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI

N. 1 ANTENNA OMNIDIREZIONALE OMPER LA MISURA DEL CAMPO ELETTRICO A RADIOFREQUENZA FINO A 6GHZ CON CERTIFICATO DI TARATURA ACCREDIA O EQUIVALENTE DESTINAZIONE STRUTTURA SEMPLICE RADIAZIONI NON IONIZZANTI

La strumentazione in oggetto sarà utilizzata durante le attività di misura dei valori di campo elettromagnetico, anche per i segnali 5G FR1, ai fini del confronto con i limiti e con il valore di attenzione fissato dal DPCM 08/07/2003.

La fornitura, **pena esclusione**, dovrà prevedere quanto riportato nella seguente tabella

1.	CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI GENERALI DELLO STRUMENTO
1.1.	Intervallo di frequenza: almeno da 100MHz a 6GHz
1.2	Impedenza: 50Ohm
1.3	Fattore d'antenna: <50dB/m nel range 100MHz-6GHz
1.4	Omnidirezionalità ovvero anisotropia sul piano orizzontale: <3dB

1.5	Assenza di amplificatore all'interno dell'antenna
1.6	Cavo coassiale di almeno 3m
1.7	Connettori: N o SMA
1.8	Taratura: Accreditata. Fattore d'antenna e diagrammi almeno alle frequenze 90MHz, 1800MHz, 3700MHz

ART.4 – PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA FORNITURA

La fornitura è comprensiva di:

- **spese di trasporto al piano con consegna** presso la Struttura Arpa Piemonte destinataria della fornitura ed ogni onere accessorio e rischio relativo alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste;
- **qualsunque mezzo d'opera** occorrente per l'installazione delle apparecchiature, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
- **garanzia** come previsto all'art. 6 del presente capitolato.

A seguito dell'aggiudicazione non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio delle apparecchiature fornite che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico della Ditta aggiudicataria.

L'offerta deve essere tale da permettere l'uso effettivo del bene proposto anche se quanto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica, alle norme per la marcatura CE ed alle norme nazionali di riferimento previste dalla normativa vigente.

ART.5 – TRASPORTO CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITÀ

La consegna dello strumento dovrà essere effettuata, a cura della Ditta aggiudicataria, presso la sede di destinazione che si identifica nella Struttura Semplice Radiazioni Non Ionizzanti *sede di Ivrea*, il cui indirizzo sarà ulteriormente specificato in fase di aggiudicazione, e dovrà concludersi, a cura della Ditta aggiudicataria, secondo le seguenti tempistiche:

consegna entro 90 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi) dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione del contratto, fatto salvo eventuali differimenti che dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con il RUP.

Il termine fissato è da considerarsi termine essenziale a favore di Arpa Piemonte per l'esecuzione del contratto in oggetto, qualora la stessa non intenda avvalersi della facoltà di applicare le penali di cui all'art.10 del Capitolato.

CONSEGNA

L'apparecchiatura dovrà essere consegnata dotata di tutti i componenti previsti dall'offerta tecnica della ditta aggiudicataria

VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità sarà eseguita, a cura dei tecnici della struttura destinataria, entro 30 giorni dalla data di consegna

Sarà verificata la presenza di tutte le componenti del sistema e delle caratteristiche prestazionali dichiarate in sede di offerta e la corrispondenza del certificato di taratura alle specifiche richieste

A seguito di verifica di conformità positiva dell'apparecchiatura, la strumentazione sarà sottoposta ad un periodo di prova di **tre mesi** al fine di accertare l'effettiva e completa rispondenza di quanto fornito al progetto di fornitura presentato dalla ditta aggiudicataria.

A conclusione del periodo di prova, nel caso in cui le anomalie riscontrate non risultino corrette, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto motivata da apposita relazione tecnica senza che la ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso la ditta dovrà procedere alla disinstallazione e al ritiro dell'attrezzatura nel termine indicato dal RUP e rimborsare all'Agenzia il maggior costo de-

rivante dell'acquisizione della fornitura presso terzi. Una volta risolto il contratto con la ditta aggiudicataria, l'Agenzia si riserva di adire il secondo aggiudicatario, che dovrà subentrare con le stesse modalità e fino alla scadenza prevista del contratto.

Tutte le operazioni di verifica di conformità saranno oggetto di apposito verbale firmato dai soggetti incaricati

ART. 6 GARANZIA MANUTENZIONE FULL RISK

Per l'apparecchiatura ed ogni suo dispositivo accessorio offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il bene è destinato (art. 1497 c.c.) nonché la garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.)

La garanzia, che decorrerà dalla data del certificato di verifica di conformità, dovrà essere di minima pari a: 12 mesi.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione, durante il periodo di garanzia, dovrà comprendere, **interventi di manutenzione correttiva**

1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura, nessuna esclusa tutte le sostituzioni di parti logore o difettose con ricambistica, senza alcuna spesa aggiuntiva comprensiva di eventuali costi vivi (trasferta, diaria, chilometri) mano d'opera e/o i ricambi di componenti elettronici, meccanici per il perfetto funzionamento dello strumento.

La suddetta manutenzione dovrà prevedere:

- l'intervento tecnico presso il Laboratorio entro 48 ore dalla **richiesta trasmessa tramite e-mail** e la tempestiva sostituzione di ogni parte difettosa o non funzionante con la risoluzione del malfunzionamento.
- sostituzione integrale e definitiva dell'apparecchiatura che risulta non riparabile con altra strumentazione nuova e identica di pari fattura tecnologica e analitica.

A tale scopo la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo, comprensivo di telefono, recapito di posta elettronica e orari di lavoro, a cui far riferimento per le attività oggetto del presente articolo.

ART. 7 REQUISITI DI SICUREZZA E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

La fornitura oggetto di gara deve essere conforme a tutte le Norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e alle Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che specifiche.

L'apparecchiatura, inoltre, dovrà essere conforme ad ogni altra disposizione normativa in materia di sostenibilità energetica e ambientale, utilizzo di sostanze pericolose, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, nonché alle norme e prescrizioni richiamate nel capitolato tecnico.

ART. 8 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'affidatario dovrà costituire garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, come disciplinata dall'art.53 del D.lgs.36/2023 e s.m.i. a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere, a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura, e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore, per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

Alla garanzia non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8) del D.lgs.36/2023 e s.m.i.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, pena la risoluzione del contratto.

In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 53 del D.lgs. 36/2023.

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture potranno essere emesse a seguito di regolare verifica di conformità

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 ed essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Dovranno inoltre riportare i seguenti dati:

- 1) il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K
- 2) il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
- 3) il Codice CUP I83C22000640005
- 4) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento;
- 5) la struttura liquidante definita a seguito della stipula del contratto.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Arpa Piemonte è soggetta al regime impositivo "split payment" o "scissione dei pagamenti".

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC.

In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

ART. 10 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITÀ

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità.

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo pari all'1 per mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue:

a) Consegna e verifica di conformità della fornitura

1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale della fornitura in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la consegna, e la verifica di conformità dell'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario;

b) Interventi tecnici di manutenzione correttiva

1 per mille al giorno sull'ammontare netto contrattuale per ritardi rispetto ai tempi previsti per effettuare interventi tecnici di manutenzione correttiva, sull'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario;

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'affidatario saranno trattenute sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Impresa, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dagli artt 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 12 - RECESSO

L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il -concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

SUBAPPALTO

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs.36/2023 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi della fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.119, comma 11, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

CESSIONE DEL CREDITO

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

ART. 14 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 16 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- "I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli

usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.

- "L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2025-2027 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-attivita?pid=12> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
- L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”
- L'appaltatore dichiara di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi rispetto ad Arpa Piemonte.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Dott. Giovanni D'Amore